

NUOVI OBBLIGHI SULLE FONTI RINNOVABILI IN EDILIZIA

di

* Daniela Petrone

Premessa

Dal 13 giugno 2022 l'obbligo di copertura da fonti rinnovabili negli edifici passa dal 50% al 60% per gli edifici privati, mentre per gli edifici pubblici la quota da soddisfare è pari 65%. Nell'articolo si riportano le principali novità introdotte dal Decreto Legislativo n.199 dell'8 novembre 2021, che attua la Direttiva UE 11/12/2018, n.2001 (detta RED II).

La Direttiva RED II

Come si evince dal sito ufficiale della Camera dei deputati, la Direttiva (UE) 2018/2001 dispone che gli Stati membri provvedano collettivamente a far sì che, nel 2030, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione sia almeno pari al 32% (articolo 1 e articolo 3, par.1) e la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti sia almeno pari al 14% del consumo finale in tale settore (articolo 25, par. 1).

Ciascuno degli Stati membri deve fissare i contributi nazionali per conseguire, collettivamente, l'obiettivo vincolante UE 2030 nell'ambito dei loro Piani nazionali integrati per l'energia e il clima-PNIEC (articolo 3, par.1).

All'interno del Piano sono quindi contenuti – tra gli altri – gli obiettivi 2030 per l'Italia in materia di consumo di energie rinnovabili. Nel dettaglio, il PNIEC si prefigge:

- una percentuale di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia pari al 30%;

- una quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti del 22% – obiettivo più alto del target UE (14%). Si consideri che tale obiettivo consiste in un obbligo che gli Stati membri devono imporre in capo ai fornitori di carburante per assicurare che entro il 2030 la quota di energia da FER fornita sia almeno il 14 % del consumo finale di energia nel settore dei trasporti (articolo 25, par.1).

Gli Stati membri sono stati obbligati a recepire nel diritto nazionale la direttiva entro il 30 giugno 2021. La direttiva è entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2021 (articolo 36). A decorrere da tale data è stata abrogata la precedente Direttiva in materia di promozione dell'uso di fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/UE, come modificata dalla Direttiva 2013/18/UE e dalla Direttiva (UE) 2015/1513) (articolo 37 e Allegato X).

Da una analisi approfondita della Direttiva, rintracciabile nel dossier di documentazione e ricerche “Le fonti rinnovabili”, di giugno 2021 pubblicato sul sito della Camera, emerge che:

- **per il settore elettrico il PNIEC prevede al 2030 una quota FER del 55%**, il cui contributo principale è atteso dallo sviluppo del fotovoltaico (52 GW al 2030, + 32 GW dagli attuali 20 GW) e dell'eolico (circa 19 GW al 2030, +9 GW rispetto agli attuali 10 GW). Per raggiungere tali obiettivi, il Piano considera un ampio portafoglio di misure,

sia per grandi che per piccoli impianti, come nuove procedure competitive per l'assegnazione di incentivi nell'ambito dei PPA - Power Purchase Agreement (accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine), promozione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo, semplificazione delle procedure autorizzative, ottimizzazione delle principali produzioni esistenti, ecc.;

- **nel settore termico l'obiettivo atteso è del 33,9%**, con una notevole diffusione delle pompe di calore e con un miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali degli apparecchi a biomassa, puntando al contempo a un deciso efficientamento dei consumi termici grazie alle politiche già attuate in materia di efficienza energetica.

Inoltre, con riferimento all'uso di energia da FER nel riscaldamento e raffrescamento e nei trasporti ai sensi dell'articolo 23 della Direttiva, ciascuno Stato deve aumentare la quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento di indicativamente 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, partendo dalla quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento nel 2020, espresso in termini di quota nazionale dei consumi finali di energia e calcolato secondo la metodologia indicata dalla stessa Direttiva (articolo 7 e articolo 23, par. 2). Gli Stati membri attribuiscono la priorità alle migliori tecnologie disponibili.

Il D.Lgs. 199/2021

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 30 novembre 2021 ed entrato in vigore il 15 dicembre 2021, è il decreto di recepimento della direttiva UE 2018/2001 – la cosiddetta **Direttiva RED II** – e rappresenta un'importante svolta sulle energie rinnovabili voluta dall'Europa. I temi più attuali trattati all'interno di questo decreto riguardano:

- gli incentivi alle rinnovabili elettriche;
- gli incentivi ai biocarburanti (per il settore trasporti);
- la promozione del riscaldamento ottenuto da FER;

- l'impiego dei proventi delle aste della CO2 per coprire gli oneri di bolletta;
- la normazione dell'autoconsumo;
- le semplificazioni burocratiche;
- la disciplina per individuare le aree idonee all'installazione degli impianti;
- i nuovi obblighi per l'edilizia;
- le misure per l'incentivazione del teleriscaldamento.

I nuovi obblighi in edilizia

All'art.26 del D.Lgs. 199/2021 è trattato l'obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, nello specifico, per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali la richiesta di titolo edilizio sia stata presentata a partire dal 13 giugno 2022 (decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) è previsto *“l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto.”*

La percentuale di copertura passa dal 50% (previsto dal D.Lgs. 28/11) al 60% per gli edifici privati che diventa 65% per gli edifici pubblici.

All'allegato III del D.Lgs. 199/2021 (Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti) viene precisato che gli edifici sopra citati sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso a impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

L'allegato III del D.Lgs. 199/2021 definisce anche le caratteristiche e specifiche tecniche degli impianti, in particolare per pannelli solari termici o fotovoltaici se disposti su tetti a falda, devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all'altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l'altezza massima dei moduli

o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.

Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

L'allegato III del D. Lgs. 199/2021 va ad abrogare l'allegato III del D. Lgs. 28/2011. È importante una precisazione che, però, nel testo del decreto non è riportata: il nuovo allegato III oltre ad abrogare, sostituisce il vecchio. Sarebbe stato importante avere scritto nel decreto anche il termine "sostituisce" per evitare di avere problemi con l'incentivo premiante espresso in cubatura collegato a tali obblighi.

Infatti, all'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 28/2011 è scritto:

“1. I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità, e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444. I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380.”

L'art. 12 del D.Lgs. 28 è ancora in vigore, per cui è ancora possibile beneficiare del bonus volumetrico del 5%, ma il riferimento non attuale per i valori minimi obbligatori è l'allegato III del D. Lgs.199/21.

Precisazioni e prescrizioni importanti del nuovo decreto

Risultano decisamente interessanti alcune precisazioni riportate ai commi da 4 a 6 dell'art. 26 del D.Lgs.199, nello specifico:

- il comma 4, riporta il diniego del rilascio del titolo edilizio nel caso di inosservanza dell'obbligo previsto;
- il comma 5, precisa compiti e adempimenti a carico del progettista, infatti “il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui

all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n.192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192”;

- Il comma 6, chiarisce la possibilità di accesso agli incentivi e detrazioni statali per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, realizzati sugli edifici esistenti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto stesso “a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo.“ **E**

** Daniela Petrone,
Vice Presidente ANIT.*